



FIDEURAM
VITA

Fondo Pensione Fideuram

Fondo Pensione Aperto

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 7

DOCUMENTO SULLE RENDITE

PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita vitalizia di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta, per un periodo, a scelta dell'aderente compreso fra 5 anni e 10 anni, estremi inclusi, è corrisposta all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

È altresì facoltà dell'aderente allocare una parte della quota di posizione individuale - destinata alle prestazioni di cui al presente articolo - per conseguire un miglioramento del trattamento previdenziale complementare, in caso di insorgenza di uno stato di non autosufficienza e, comunque, a decorrere dall'85° anno di età.

3. Nella Sezione I sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite vitalizie e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo.

Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

4. Le simulazioni relative alla rendita vitalizia che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli di seguito indicati, e negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

5. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
- b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Sezione II.

6. La Nota Informativa riporta le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5, lett. a) e b).

Con riferimento alla Sezione I nel seguito sono riportate:

- le Condizioni e modalità di erogazione delle rendite vitalizie comprensive degli Allegati A e B relativi ai coefficienti di conversione;
- le Condizioni per il riconoscimento di una rendita aggiuntiva in caso di perdita di autosufficienza;
- le Condizioni per la rivalutazione delle rendite.

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Sezione I - Rendite vitalizie

Art. 1 - Prestazioni assicurate

1. La Compagnia garantisce la corresponsione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in rate posticipate

annuali in favore degli aderenti al Fondo (di seguito indicati come Assicurati).

Questi ultimi avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del Fondo sono inseriti in una polizza di assicurazione e avranno diritto alla prestazione fino a quando saranno in vita.

2. L'Assicurato può chiedere che in luogo della rendita di cui al comma 1 sia erogata una delle seguenti prestazioni alternative:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere all'Assicurato in rate posticipate annuali finché è in vita. Successivamente, la rendita vitalizia verrà corrisposta in misura parziale o totale alla persona designata se e fintanto che quest'ultima è in vita;
- b) una rendita vitalizia da corrispondere all'Assicurato in modo certo per un prefissato numero di anni (da 5 a 10, estremi compresi) in rate posticipate annuali; se in tale periodo si dovesse verificare il decesso dell'Assicurato, detta rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'Assicurato (di seguito indicati come Beneficiari). Successivamente, la rendita vitalizia verrà corrisposta se e fintanto che l'Assicurato è in vita;
- c) una rendita vitalizia da corrispondere all'Assicurato in rate posticipate annuali finché è in vita con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza e, comunque, al compimento dell'85° anno di età.

3. L'importo annuo di ciascuna rendita vitalizia di cui ai commi 1 e 2.b), si ottiene dividendo il premio di assicurazione (pari alla posizione individuale maturata al netto di eventuali somme liquidate in forma di capitale) al netto di eventuali imposte, per il coefficiente determinato con i criteri indicati negli Allegati A e B, a seconda della tipologia di rendita prescelta.

L'importo annuo della rendita su due teste come pure l'importo annuo della rendita vitalizia con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza o al compimento dell'85° anno di età, viene determinato utilizzando i coefficienti di conversione depositati presso la sede del Fondo.

4. La rendita, come quantificata al comma 3, sarà rivalutabile annualmente secondo quanto previsto nelle successive Condizioni per la rivalutazione delle rendite.

Art. 2 - Obblighi di comunicazione

1. All'atto dell'inserimento in assicurazione, l'Assicurato si impegna a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi alla sua persona ed all'eventuale testa reversionaria:

- generalità;
- data di nascita;
- rateazione prescelta per il pagamento della rendita vitalizia;
- percentuale di reversibilità a favore della testa sopravvissante;
- periodo durante il quale la rendita deve essere corrisposta indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato.

2. Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'Assicurato e/o della persona designata dall'Assicurato quale testa reversionaria comportano la rettifica dell'importo della rendita.

3. Nel periodo in cui la rendita vitalizia è corrisposta a favore dell'Assicurato, quest'ultimo si impegna ad inviare alla Compagnia un'autocertificazione comprovante la sua esistenza in vita da esibire con periodicità annuale; nel periodo in cui la rendita vitalizia reversibile è corrisposta a favore della persona designata dall'Assicurato, quest'ultimo si impegna ad inviare alla Compagnia un'autocertificazione comprovante la sua esistenza in vita da esibire con periodicità annuale.

Art. 3 - Pagamento della rendita

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di pagamento del premio e sarà erogata in rate posticipate con la frequenza scelta dall'Assicurato (annuale, semestrale, trimestrale, mensile).
2. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettere a) e b) dell'art. 1.
3. Le prestazioni oggetto della presente assicurazione sono erogate all'Assicurato o ai Beneficiari e aventi diritto.

Art. 4 - Valore di riscatto

1. Le rendite oggetto della presente assicurazione non ammettono valore di riscatto.

Art. 5 - Tasse, bolli ed imposte

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, relative all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 6 – Modifica dei coefficienti di trasformazione

1. Le modifiche ai coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) potranno avvenire ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al precedente paragrafo "Erogazione della rendita" del presente Documento sulle rendite.

Sezione II - Le prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia

Art. 1 – Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto).

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Art. 2 – Disciplina comune alle prestazioni

I requisiti di accesso alle due tipologie di prestazione pensionistica complementare alternative alla rendita vitalizia sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005. Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. 124/1993. Questi ultimi potranno accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le due nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita e prelievi liberamente disponibili) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia (immediata o, se prevista dal Fondo, differita). Tale conversione può avvenire.

- presso il Fondo stesso;
- trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

Si rimanda al regolamento del Fondo per la disciplina di dettaglio delle condizioni e delle modalità di accesso alla rendita vitalizia in tali situazioni.

2.4 Gestione del montante residuo

Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dal Fondo a tale scopo (Comparto Fideuram Garanzia). È possibile utilizzare anche i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.5 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso);
- è invece consentita la riallocazione del comparto, nel rispetto del periodo minimo fissato nel 7. Regolamento.

2.6 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.7 Tempi di erogazione e costi

Il Fondo eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire al Fondo di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, il Fondo acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. L'aderente che faccia richiesta di una delle prestazioni pensionistiche, nel corso del periodo transitorio, riceverà dalla Compagnia una comunicazione con la quale verrà informato che la sua richiesta è stata accolta e la data ultima entro la quale potrà esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo (versamenti, RITA, trasferimenti, anticipazioni).

I costi addebitati devono essere contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute (come riportati nel Supplemento della Nota informativa disponibile sul sito del Fondo).

Art. 3 – Rendita a durata definita

1. La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica complementare erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita residua del beneficiario ed alternativa alla rendita vitalizia. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

2. La durata di tale rendita è legata alla speranza di vita residua dell'aderente al momento della richiesta. La vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della speranza di vita in corrispondenza dell'età dell'interessato al momento della richiesta della prestazione, come determinata dall'ISTAT con riferimento alla tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni di durata della prestazione è, pertanto, arrotondato per difetto ed espresso in anni interi.

3. L'importo di ciascuna rata non è fisso. A ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote (ottenuto dividendo il numero complessivo di quote del montante per il numero di rate totali). L'importo in euro della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

4. L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione delle rate di rendita posticipate tra quelle previste:

- mensile – minimo 200 euro
- trimestrale – minimo 400 euro
- annuale

Gli importi di cui sopra sono comprensivi del costo della prestazione di seguito indicati per ogni rateazione scelta:

- 2 euro per ogni rata mensile
- 6 euro per ogni rata trimestrale
- 24 euro per la rata annuale

5. Esempio numerico illustrato – Rendita a durata definita con rateazione annuale

Ipotesi:

- montante accumulato € 200.000
- durata (anni) 20
- numero erogazioni per anno 1
- valore quota iniziale € 25
- spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata € 24

Anno	Montante a inizio anno	n. quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento Comparto	Montante post rendimento	Quote erogate (8000/20=400)	Importo rata erogata	Importo rata erogata al netto dei costi	Quote residue	Montante residuo
Anno 1	€ 200.000	8.000	€ 25,60	2,40%	€ 204.800	400	€ 10.240	€ 10.216	7.600	€ 194.560
Anno 2	€ 194.560	7.600	€ 26,50	3,52%	€ 201.400	400	€ 10.600	€ 10.576	7.200	€ 190.800
Anno 3	€ 190.800	7.200	€ 26,00	-1,89%	€ 187.200	400	€ 10.400	€ 10.376	6.800	€ 176.800
Anno 4	€ 176.800	6.800	€ 27,00	3,85%	€ 183.600	400	€ 10.800	€ 10.776	6.400	€ 172.800
Anno 5	€ 172.800	6.400	€ 28,00	3,70%	€ 179.200	400	€ 11.200	€ 11.176	6.000	€ 168.000

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente. Ogni anno il montante decresce per effetto dell'erogazione e varia per i risultati del Comparto.

6. La scelta di una delle rendite disponibili dipende da esigenze personali e aspettativa di vita dell'aderente.

Inoltre, è importante tenere presente:

- che le rate di rendita potrebbero subire oscillazioni dovute agli andamenti del mercato;
- che la durata della vita del beneficiario possa essere superiore alla speranza di vita (rischio di longevità), con conseguente esaurimento del capitale disponibile;
- la riscattabilità del montante residuo da parte dei soggetti indicati dal beneficiario in caso di decesso dell'Aderente;
- le differenze nei regimi fiscali applicabili.

Art. 4 – Prelievi liberamente determinabili

1. I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

2. I prelievi possono essere richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita annua a durata definita. A tal fine, si prende a riferimento una rendita teorica di durata definita pari alla vita attesa residua dell'aderente, in anni interi, al momento della richiesta della prestazione. Tale rendita è da intendersi come rendita figurativa che rileva esclusivamente per il calcolo delle suddette rate richiedibili nel corso periodo di erogazione.

ha il menu contestuale.

3. La rata della rendita corrisponde a un numero prefissato di quote e frazioni di quota, ottenuto dividendo l'importo (lordo) della rata per il valore unitario delle quote alla data della richiesta.

L'importo di ciascuna rata di rendita si determina moltiplicando il numero delle quote di cui sopra per il valore della quota alla data di erogazione della specifica rata.

L'importo massimo prelevabile in ogni momento è determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione del prelievo per la differenza tra il numero di quote (e frazioni di quote) relative alle rate di rendita maturate e il numero di quote (e frazioni di quote) già utilizzate per prelievi precedentemente erogati.

4. L'aderente può scegliere l'importo che deve essere almeno pari a 200 euro per ciascun prelievo, comprensivo del costo della prestazione: 24 euro sul primo prelievo effettuato nel corso di ogni anno di calendario, 2 euro sui prelievi successivi effettuati nel corso del medesimo anno di calendario.

5. Esempio numerico illustrato – Prelievi Liberamente Determinabili (un solo prelievo nell'anno di calendario)Ipotesi:

- montante accumulato € 200.000
- durata (anni) 20
- numero erogazioni per anno 1
- spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata € 24
- valore quota iniziale € 25

Anno	Montante a inizio anno	N. quote a inizio anno	Valore quota a fine anno	Rendimento Comparto	Montante fine anno	Quote prelevabili maturate nell'anno	Quote prelevabili maturate totali	Importo rata prelevabile	Prelievo effettuato	Prelievo netto effettuato	Quote prelevabili residue	Montante residuo	Note
Anno 1	€ 200.000	8.000	€ 25,00		€ 200.000	400	400	€ 10.000	€ 10.000	€ 9.976	0	€ 190.000	Prima rata disponibile da subito
Anno 2	€ 190.000	7.600	€ 25,87	3,48%	€ 196.612	400	400	€ 10.348	€ 0	€ 0	400	€ 196.612	Nessun prelievo, le somme disponibili si accumulano
Anno 3	€ 196.612	7.600	€ 26,30	1,66%	€ 199.880	400	800	€ 21.040	€ 10.000	€ 9.976	420	€ 189.880	Prelievo parziale, resta un residuo
Anno 4	€ 189.880	7.220	€ 26,00	-1,14%	€ 187.714	400	820	€ 21.314	€ 17.000	€ 16.976	166	€ 170.714	Prelievo superiore alla rata maturata
Anno 5	€ 170.714	6.566	€ 26,85	3,27%	€ 176.295	400	566	€ 15.195	€ 15.195	€ 15.171	0	€ 161.100	Prelievo superiore alla rata maturata

La tabella è puramente illustrativa. I rendimenti indicati sono ipotetici e non costituiscono previsione. L'importo effettivo delle rate dipenderà dai risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto dall'aderente. Ogni anno il montante varia per effetto del prelievo effettuato e per i risultati del Comparto.

6. La scelta di una delle rendite disponibili dipende da esigenze personali e aspettativa di vita dell'aderente.

Inoltre, è importante tenere presente:

- che la rendita potrebbe subire oscillazioni dovute agli andamenti del mercato;
- che la durata della vita del beneficiario possa essere superiore alla speranza di vita (rischio di longevità), con conseguente esaurimento del capitale disponibile;
- il rischio di eccessiva concentrazione dei prelievi nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento;
- la riscattabilità del montante residuo da parte dei soggetti indicati dal beneficiario in caso di decesso dell'aderente;
- le differenze nei regimi fiscali applicabili.

ALLEGATO A **(relativo alla Sezione I)**

Coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione di una rendita vitalizia immediata sulla testa dell'Assicurato pagabile in rate annuali posticipate finché l'Assicurato è in vita

Il coefficiente di conversione viene calcolato sviluppando il seguente procedimento:

- a) si determina l'età anagrafica dell'Assicurato con riferimento alla data di decorrenza della rendita vitalizia, così come disciplinata dall'art. 3 delle Condizioni e modalità di erogazione delle rendite.
L'età viene espressa in anni e trimestri interamente compiuti;
- b) all'età così calcolata viene aggiunto o sottratto un prefissato numero di anni che dipende dall'anno di nascita dell'Assicurato, come di seguito specificato:

ANNO DI NASCITA	CORRETTIVO
Dal 1922 al 1926	+ 4
Dal 1927 al 1938	+ 3
Dal 1939 al 1947	+ 2
Dal 1948 al 1957	+ 1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	- 1
Dal 1978 al 1989	- 2
Dal 1990 al 2002	- 3
Dal 2003 al 2015	- 4
Dal 2016 al 2020	- 5
Dal 2021 ed oltre	- 6

- c) sulla base del frazionamento del pagamento della rendita si preleva dalla successiva tabella il coefficiente corrispondente all'età risultante dopo l'operazione di cui al precedente punto b).

Il coefficiente di conversione relativo ad un'età non intera è determinato mediante interpolazione lineare fra i coefficienti corrispondenti alle età intere che la comprendono.

I coefficienti riportati sono stati determinati sulla base della tavola di sopravvivenza denominata A62D_U55.

Il tasso di interesse tecnico utilizzato per il calcolo dei suddetti coefficienti è lo 0% annuo composto posticipato ed il caricamento è stato posto pari al 4,79% del premio di tariffa.

L'ammontare di ciascuna rata sub-annuale è pari all'importo che si ottiene dividendo la rendita annua, come sopra determinata, per il numero delle rate sub-annuali contenute nell'anno.

Età	Frazionamento			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	45,644415	45,906993	46,038282	46,125808
46	44,632103	44,894681	45,025970	45,113495
47	43,621777	43,884355	44,015644	44,103170
48	42,613327	42,875905	43,007194	43,094719
49	41,607384	41,869962	42,001251	42,088776
50	40,602266	40,864843	40,996132	41,083658
51	39,599233	39,861811	39,993100	40,080626
52	38,598594	38,861172	38,992461	39,079988
53	37,600547	37,863124	37,994413	38,081940
54	36,605597	36,868175	36,999464	37,086991
55	35,613806	35,876384	36,007673	36,095199
56	34,625175	34,887752	35,019041	35,106567
57	33,639452	33,902030	34,033319	34,120845
58	32,656463	32,919041	33,050330	33,137856
59	31,675921	31,938499	32,069787	32,157314
60	30,698432	30,961010	31,092298	31,179824
61	29,724640	29,987218	30,118507	30,206032
62	28,755776	29,018354	29,149643	29,237170
63	27,792611	28,055189	28,186478	28,274004
64	26,836021	27,098598	27,229887	27,317413
65	25,886055	26,148633	26,279922	26,367448
66	24,941447	25,204025	25,335314	25,422840
67	24,001492	24,264070	24,395359	24,482884
68	23,066568	23,329146	23,460435	23,547960
69	22,137019	22,399596	22,530885	22,618411
70	21,213741	21,476319	21,607608	21,695135
71	20,297851	20,560429	20,691718	20,779243
72	19,390388	19,652965	19,784254	19,871781
73	18,493502	18,756079	18,887368	18,974894
74	17,608633	17,871211	18,002500	18,090027
75	16,736839	16,999417	17,130706	17,218233
76	15,878888	16,141466	16,272755	16,360281
77	15,035736	15,298314	15,429603	15,517129
78	14,209437	14,472014	14,603303	14,690829
79	13,404381	13,666959	13,798248	13,885774
80	12,622221	12,884799	13,016088	13,103613
81	11,864570	12,127147	12,258436	12,345963
82	11,132005	11,394583	11,525871	11,613398
83	10,423776	10,686354	10,817642	10,905168
84	9,741423	10,004001	10,13529	10,222817
85	9,088494	9,351072	9,482361	9,569886

ALLEGATO B **(relativo alla Sezione I)**

Coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione di una rendita garantita per un prefissato numero di anni (da 5 a 10, estremi compresi) e successivamente vitalizia sulla testa dell'Assicurato, pagabile in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili

Il coefficiente di conversione viene determinato sviluppando il seguente procedimento:

- a) si determina l'età anagrafica dell'Assicurato con riferimento alla data di decorrenza della rendita, così come disciplinata dall'art. 3 delle Condizioni e modalità di erogazione delle rendite.
L'età viene espressa in anni e trimestri interamente compiuti;
- b) all'età così calcolata viene aggiunto o sottratto un prefissato numero di anni che dipende dall'anno di nascita dell'Assicurato, come di seguito specificato:

ANNO DI NASCITA	CORRETTIVO
Dal 1922 al 1926	+ 4
Dal 1927 al 1938	+ 3
Dal 1939 al 1947	+ 2
Dal 1948 al 1957	+ 1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	- 1
Dal 1978 al 1989	- 2
Dal 1990 al 2002	- 3
Dal 2003 al 2015	- 4
Dal 2016 al 2020	- 5
Dal 2021 ed oltre	- 6

- c) sulla base del frazionamento del pagamento della rendita, e degli anni di certezza della rendita si preleva dall'opportuna tabella, tra quelle allegate, il coefficiente corrispondente all'età dell'Assicurato risultante dopo l'operazione di cui al punto b).

Il coefficiente di conversione relativo ad un'età non intera è determinato mediante interpolazione lineare fra i coefficienti corrispondenti alle età intere che la comprendono.

I coefficienti sono stati determinati sulla base della tavola di sopravvivenza denominata A62D_U55.

Il tasso di interesse tecnico utilizzato per il calcolo dei suddetti coefficienti è lo 0% annuo composto posticipato ed il caricamento è pari al 4,79% del premio di tariffa.

L'ammontare di ciascuna rata sub-annuale è pari all'importo che si ottiene dividendo la rendita annua, come sopra determinata, per il numero delle rate sub-annuali contenute nell'anno.

Anni di certezza 5		Frazionamento			
Età (1)	Età (2)	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	50	45,658871	45,920188	46,050846	46,137952
46	51	44,647588	44,908818	45,039433	45,126511
47	52	43,638335	43,899472	44,030040	44,117087
48	53	42,631035	42,892070	43,022587	43,109599
49	54	41,626269	41,887190	42,017650	42,104626
50	55	40,622626	40,883414	41,013808	41,100737
51	56	39,621252	39,881893	40,012212	40,099093
52	57	38,622438	38,882920	39,013161	39,099988
53	58	37,626371	37,886684	38,016841	38,103612
54	59	36,633476	36,893616	37,023686	37,110401
55	60	35,643808	35,903768	36,033747	36,120400
56	61	34,657399	34,917160	35,047042	35,133628
57	62	33,674110	33,933646	34,063414	34,149926
58	63	32,693918	32,953187	33,082821	33,169244
59	64	31,716749	31,975699	32,105174	32,191490
60	65	30,743281	31,001858	31,131147	31,217341
61	66	29,774148	30,032317	30,161401	30,247458
62	67	28,810402	29,068138	29,197006	29,282917
63	68	27,852681	28,109961	28,238600	28,324360
64	69	26,901684	27,158487	27,286889	27,372489
65	70	25,957471	26,213763	26,341909	26,427340
66	71	25,019148	25,274866	25,402726	25,487965
67	72	24,086393	24,341447	24,468975	24,553994
68	73	23,159866	23,414135	23,541269	23,626026
69	74	22,240286	22,493620	22,620288	22,704733
70	75	21,328854	21,581086	21,707201	21,791278
71	76	20,426951	20,677896	20,803368	20,887016
72	77	19,535924	19,785380	19,910108	19,993260
73	78	18,657991	18,905731	19,029600	19,112179
74	79	17,795069	18,040783	18,163640	18,245545
75	80	16,948886	17,192223	17,313892	17,395004
76	81	16,121099	16,361654	16,481933	16,562119
77	82	15,313550	15,550889	15,669557	15,748671
78	83	14,528686	14,762379	14,879226	14,957124
79	84	13,770323	13,999945	14,114755	14,191297
80	85	13,040600	13,265634	13,378152	13,453163

Legenda

Età (1): età anagrafica dell'Assicurato con riferimento alla data di decorrenza della rendita, corretta sulla base di quanto previsto al punto b) del presente allegato.

Età (2): età alla fine del periodo certo di corresponsione della rendita.

Anni di certezza 6		Frazionamento			
Età (1)	Età (2)	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	51	45,665129	45,926142	46,056648	46,143654
46	52	44,654286	44,915189	45,045641	45,132610
47	53	43,645511	43,906295	44,036687	44,123616
48	54	42,638746	42,899396	43,029722	43,116606
49	55	41,634560	41,895064	42,025317	42,112152
50	56	40,631588	40,891926	41,022094	41,108873
51	57	39,630943	39,891098	40,021176	40,107894
52	58	38,632905	38,892866	39,022847	39,109500
53	59	37,637649	37,897408	38,027286	38,113873
54	60	36,645611	36,905154	37,034927	37,121441
55	61	35,656870	35,916182	36,045839	36,132277
56	62	34,671502	34,930554	35,060080	35,146431
57	63	33,689419	33,948170	34,077546	34,163795
58	64	32,710640	32,969038	33,098236	33,184368
59	65	31,735121	31,993106	32,122099	32,208094
60	66	30,763487	31,021013	31,149777	31,235619
61	67	29,796336	30,053367	30,181883	30,267559
62	68	28,834705	29,091207	29,219458	29,304959
63	69	27,879234	28,135174	28,263143	28,348456
64	70	26,930646	27,185983	27,313653	27,398766
65	71	25,989068	26,243747	26,371087	26,455979
66	72	25,053735	25,307666	25,434631	25,519276
67	73	24,124495	24,377548	24,504073	24,588424
68	74	23,202119	23,454133	23,580141	23,664146
69	75	22,287433	22,538224	22,663619	22,747217
70	76	21,381708	21,631073	21,755756	21,838876
71	77	20,486410	20,734123	20,857980	20,940550
72	78	19,603058	19,848853	19,971749	20,053680
73	79	18,734160	18,977696	19,099464	19,180642
74	80	17,881798	18,122693	18,243142	18,323439
75	81	17,047904	17,285727	17,404638	17,483913
76	82	16,234280	16,468562	16,585704	16,663799
77	83	15,442810	15,673073	15,788204	15,864958
78	84	14,676095	14,901821	15,014683	15,089925
79	85	13,938149	14,158771	14,269082	14,342621
80	86	13,231140	13,446083	13,553554	13,625201

Legenda

Età (1): età anagrafica dell'Assicurato con riferimento alla data di decorrenza della rendita, corretta sulla base di quanto previsto al punto b) del presente allegato.

Età (2): età alla fine del periodo certo di corresponsione della rendita.

Anni di certezza 7		Frazionamento			
Età (1)	Età (2)	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	52	45,672696	45,933382	46,063725	46,150621
46	53	44,662396	44,922947	45,053222	45,140072
47	54	43,654221	43,914622	44,044821	44,131622
48	55	42,648121	42,908355	43,038472	43,125217
49	56	41,644651	41,904706	42,034734	42,121418
50	57	40,642489	40,902342	41,032268	41,118885
51	58	39,642712	39,902347	40,032165	40,118711
52	59	38,645588	38,904995	39,034698	39,121168
53	60	37,651310	37,910473	38,040055	38,126442
54	61	36,660328	36,919227	37,048676	37,134975
55	62	35,672766	35,931369	36,060671	36,146873
56	63	34,688737	34,947007	35,076140	35,162230
57	64	33,708205	33,966086	34,095027	34,180986
58	65	32,731211	32,988647	33,117364	33,203176
59	66	31,757691	32,014626	32,143094	32,228739
60	67	30,788231	31,044623	31,172818	31,258282
61	68	29,823443	30,079244	30,207145	30,292412
62	69	28,864351	29,119518	29,247100	29,332155
63	70	27,911628	28,166107	28,293347	28,378174
64	71	26,966040	27,219769	27,346634	27,431210
65	72	26,027786	26,280684	26,407133	26,491433
66	73	25,096296	25,348234	25,474202	25,558181
67	74	24,171571	24,422379	24,547784	24,631387
68	75	23,254489	23,503974	23,628717	23,711879
69	76	22,345977	22,593919	22,717890	22,800537
70	77	21,447407	21,693560	21,816637	21,898687
71	78	20,560415	20,804492	20,926530	21,007889
72	79	19,686875	19,928499	20,049310	20,129851
73	80	18,829434	19,068193	19,187573	19,267159
74	81	17,990364	18,225800	18,343518	18,421997
75	82	17,171733	17,403354	17,519164	17,596371
76	83	16,375402	16,602700	16,716349	16,792114
77	84	15,603474	15,825885	15,937091	16,011229
78	85	14,858893	15,075772	15,184211	15,256503
79	86	14,145551	14,356278	14,461643	14,531884
80	87	13,465770	13,669690	13,771650	13,839624

Legenda

Età (1): età anagrafica dell'Assicurato con riferimento alla data di decorrenza della rendita, corretta sulla base di quanto previsto al punto b) del presente allegato.

Età (2): età alla fine del periodo certo di corresponsione della rendita.

Anni di certezza 8		Frazionamento			
Età (1)	Età (2)	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	53	45,681673	45,942006	46,072173	46,158952
46	54	44,672039	44,932205	45,062289	45,149012
47	55	43,664594	43,924579	44,054571	44,141233
48	56	42,659295	42,919080	43,048972	43,135566
49	57	41,656680	41,916251	42,046036	42,132560
50	58	40,655466	40,914799	41,044466	41,130911
51	59	39,656695	39,915777	40,045318	40,131679
52	60	38,660652	38,919463	39,048869	39,135139
53	61	37,667550	37,926069	38,055327	38,141500
54	62	36,677873	36,936065	37,065161	37,151225
55	63	35,691787	35,949609	36,078520	36,164460
56	64	34,709444	34,966845	35,095546	35,181346
57	65	33,730834	33,987754	34,116214	34,201855
58	66	32,755971	33,012360	33,140553	33,226016
59	67	31,784787	32,040591	32,168493	32,253760
60	68	30,817882	31,073047	31,200630	31,285684
61	69	29,855878	30,110347	30,237581	30,322405
62	70	28,899821	29,153531	29,280387	29,364958
63	71	27,950432	28,203309	28,329748	28,414040
64	72	27,008525	27,260482	27,386459	27,470445
65	73	26,074445	26,325358	26,450815	26,534452
66	74	25,147790	25,397494	25,522347	25,605582
67	75	24,228715	24,477007	24,601153	24,683917
68	76	23,318200	23,564849	23,688175	23,770391
69	77	22,417294	22,662042	22,784417	22,866000
70	78	21,527560	21,770099	21,891369	21,972215
71	79	20,650986	20,890921	21,010888	21,090867
72	80	19,789645	20,026531	20,144973	20,223934
73	81	18,946350	19,179698	19,296373	19,374156
74	82	18,123493	18,352788	18,467436	18,543868
75	83	17,323186	17,547901	17,660258	17,735163
76	84	16,547523	16,767070	16,876844	16,950027
77	85	15,799007	16,012702	16,119549	16,190780
78	86	15,080598	15,287750	15,391325	15,460376
79	87	14,396179	14,596100	14,696060	14,762701
80	88	13,748411	13,940328	14,036288	14,100260

Legenda

Età (1): età anagrafica dell'Assicurato con riferimento alla data di decorrenza della rendita, corretta sulla base di quanto previsto al punto b) del presente allegato.

Età (2): età alla fine del periodo certo di corresponsione della rendita.

Anni di certezza 9		Frazionamento			
Età (1)	Età (2)	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	54	45,692181	45,952132	46,082107	46,168757
46	55	44,683342	44,943094	45,072970	45,159553
47	56	43,676764	43,936300	44,066067	44,152579
48	57	42,672404	42,931705	43,061355	43,147788
49	58	41,670782	41,929835	42,059360	42,145712
50	59	40,670655	40,929434	41,058825	41,145086
51	60	39,673055	39,931543	40,060787	40,146949
52	61	38,678290	38,936457	39,065542	39,151598
53	62	37,686614	37,944426	38,073332	38,159270
54	63	36,698541	36,955952	37,084658	37,170461
55	64	35,714273	35,971229	36,099708	36,185358
56	65	34,733986	34,990428	35,118649	35,204130
57	66	33,757642	34,013517	34,141455	34,226747
58	67	32,785250	33,040508	33,168137	33,253223
59	68	31,816779	32,071359	32,198649	32,283508
60	69	30,852847	31,106684	31,233602	31,318214
61	70	29,894121	30,147138	30,273647	30,357986
62	71	28,941681	29,193794	29,319850	29,403888
63	72	27,996305	28,247414	28,372969	28,456673
64	73	27,058923	27,308901	27,433890	27,517217
65	74	26,130002	26,378691	26,503035	26,585932
66	75	25,209311	25,456508	25,580108	25,662508
67	76	24,297146	24,542617	24,665352	24,747175
68	77	23,394614	23,638089	23,759825	23,840982
69	78	22,502982	22,744137	22,864715	22,945101
70	79	21,624174	21,862597	21,981810	22,061285
71	80	20,760379	20,995609	21,113222	21,191632
72	81	19,913888	20,145405	20,261164	20,338336
73	82	19,087611	19,314873	19,428504	19,504259
74	83	18,283967	18,506426	18,617656	18,691809
75	84	17,505286	17,722338	17,830864	17,903216
76	85	16,754064	16,965007	17,070478	17,140792
77	86	16,032876	16,236987	16,339041	16,407078
78	87	15,344794	15,541323	15,639588	15,705098
79	88	14,693876	14,882030	14,976106	15,038824
80	89	14,083367	14,262205	14,351625	14,411238

Legenda

Età (1): età anagrafica dell'Assicurato con riferimento alla data di decorrenza della rendita, corretta sulla base di quanto previsto al punto b) del presente allegato.

Età (2): età alla fine del periodo certo di corresponsione della rendita.

Anni di certezza 10		Frazionamento			
Età (1)	Età (2)	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
45	55	45,704349	45,963885	46,093653	46,180164
46	56	44,696442	44,955745	45,085396	45,171830
47	57	43,690867	43,949919	44,079446	44,165796
48	58	42,687584	42,946366	43,075758	43,162019
49	59	41,687094	41,945594	42,074844	42,161012
50	60	40,688217	40,946404	41,075498	41,161560
51	61	39,691987	39,949832	40,078755	40,164703
52	62	38,698748	38,956211	39,084942	39,170764
53	63	37,708796	37,965828	38,094344	38,180021
54	64	36,722668	36,979214	37,107487	37,193002
55	65	35,740588	35,996587	36,124586	36,209920
56	66	34,762699	35,018099	35,145798	35,230932
57	67	33,788959	34,043708	34,171082	34,255998
58	68	32,819412	33,073449	33,200467	33,285147
59	69	31,854073	32,107328	32,233954	32,318372
60	70	30,893607	31,145995	31,272189	31,356319
61	71	29,938737	30,190161	30,315873	30,399680
62	72	28,990589	29,240940	29,366115	29,449566
63	73	28,050064	28,299202	28,423771	28,506817
64	74	27,118186	27,365948	27,489829	27,572417
65	75	26,195544	26,441736	26,564832	26,646897
66	76	25,282066	25,526456	25,648650	25,730113
67	77	24,378221	24,620530	24,741684	24,822454
68	78	23,485326	23,725226	23,845175	23,925142
69	79	22,605037	22,842101	22,960633	23,039654
70	80	21,739490	21,973239	22,090113	22,168029
71	81	20,891093	21,120993	21,235942	21,312576
72	82	20,062286	20,287764	20,400503	20,475664
73	83	19,255974	19,476462	19,586705	19,660200
74	84	18,474780	18,689653	18,797091	18,868717
75	85	17,721415	17,929960	18,034233	18,103748
76	86	16,998448	17,199929	17,300670	17,367831
77	87	16,308612	16,502255	16,599077	16,663625
78	88	15,655260	15,840222	15,932702	15,994356
79	89	15,042861	15,218192	15,305859	15,364302
80	90	14,475071	14,639723	14,722048	14,776932

Legenda

Età (1): età anagrafica dell'Assicurato con riferimento alla data di decorrenza della rendita, corretta sulla base di quanto previsto al punto b) del presente allegato.

Età (2): età alla fine del periodo certo di corresponsione della rendita.

CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DI UNA RENDITA AGGIUNTIVA IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (relativo alla Sezione I)

Art. 1 - Definizioni

Viene definita "persona non autosufficiente" quella incapace in modo presumibilmente permanente di svolgere, come sotto precisato, parte delle seguenti "attività elementari della vita quotidiana":

- farsi il bagno;
- vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo;
- mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.

Per ogni attività viene constatato il grado di autonomia dell'Assicurato nel suo compimento ed assegnato un punteggio secondo lo schema di valutazione funzionale allegato.

La perdita dell'autosufficienza viene riconosciuta quando la somma dei punteggi raggiunge almeno 40 punti.

Art. 2 - Esclusioni e limitazioni

Sono esclusi dalla garanzia per perdita dell'autosufficienza, come definita al precedente art. 1, i casi dovuti a malattie psichiatriche, quelli dovuti a partecipazione attiva dell'Assicurato a:

- a) fatti di guerra;
- b) atti criminali;
- c) sport pericolosi e precisamente: ciclismo, alpinismo, arrampicate libere, guida alpina, esplorazione subacquea con autorespiratori, speleologia.

Sono inoltre esclusi dalla suddetta garanzia per perdita dell'autosufficienza i casi dovuti a malattie neurologiche insorte nei primi 90 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

Art. 3 - Denuncia

Qualora si manifesti uno stato di non autosufficienza accertabile, ai sensi dell'art. 1 delle presenti condizioni, l'Assicurato è tenuto a farne denuncia alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Direzione Generale della Compagnia.

La data di denuncia coincide con la data nella quale la lettera raccomandata viene ricevuta dalla Compagnia.

La denuncia deve essere accompagnata, o tempestivamente seguita, da certificato del medico curante redatto su modulo speciale fornito dalla Compagnia.

L'Assicurato, su richiesta della Compagnia, ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per compiere la valutazione funzionale della propria capacità fisica ed è tenuto a fornire la documentazione sanitaria pertinente.

Art. 4 - Accertamento dello stato di non autosufficienza ed erogazione della rendita aggiuntiva

La Compagnia si impegna ad accertare lo stato di non autosufficienza entro 90 giorni dalla data della denuncia, purché sia stato rispettato quanto precisato al precedente art. 3.

Alla prima scadenza di pagamento della rendita successiva al riconoscimento dello stato di non autosufficienza, la Compagnia corrisponde, oltre alla rata di rendita aggiuntiva in scadenza, le rate arretrate della stessa, scadute nel periodo intercorso fra la denuncia ed il riconoscimento dello stato di non autosufficienza.

Il decesso dell'Assicurato durante il periodo di accertamento dello stato di non autosufficienza viene equiparato al riconoscimento di tale stato, sempreché la Compagnia, avendo effettuato gli accertamenti dovuti, non abbia già comunicato per iscritto il disconoscimento della perdita di autosufficienza.

Art. 5 - Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

L'Assicurato riconosciuto non autosufficiente che non abbia ancora compiuto l'85° anno di età, deve sottoporsi, a richiesta e a spese della Compagnia, ma non più di una volta all'anno, alle visite ed agli esami necessari per accertare il permanere di tale stato.

L'Assicurato è tenuto, inoltre, a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Compagnia per accertare il permanere dello stato di non autosufficienza.

Qualora l'Assicurato non adempia ai predetti obblighi, oppure lo stato di non autosufficienza risultasse non più sussistere, la Compagnia comunicherà all'Assicurato l'interruzione dell'erogazione della rendita aggiuntiva a partire dalla prima rata successiva al pervenimento della comunicazione stessa. La rendita aggiuntiva riprenderà comunque ad essere corrisposta a seguito del compimento dell'85° anno di età dell'Assicurato.

SCHEMA PER L'ACCERTAMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

Attività elementari della vita quotidiana

Farsi il bagno

1° grado:

L'Assicurato è in grado di farsi il bagno e/o la doccia
in modo completamente autonomo:

punteggio 0

2° grado:

L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire
dalla vasca da bagno:

punteggio 5

3° grado:

L'Assicurato necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire
dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno:

punteggio 10

Vestirsi e svestirsi

1° grado:

L'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi in modo
completamente autonomo:

punteggio 0

2° grado:

L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o
per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo:

punteggio 5

3° grado:

L'Assicurato necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi
sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo:

punteggio 10

Igiene del corpo

1° grado:

L'Assicurato è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza
da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3):

(1) andare al bagno

(2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi

(3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno:

punteggio 0

2° grado:

L'Assicurato necessita di assistenza per almeno uno e al massimo
due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3):

punteggio 5

3° grado:

L'Assicurato necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3):

punteggio 10

Mobilità

1° grado:

l'Assicurato è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi:

punteggio 0

2° grado:

l'Assicurato necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come per esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto:

punteggio 5

3° grado:

L'Assicurato necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi:

punteggio 10

Continenza

1° grado:

l'Assicurato è completamente continente:

punteggio 0

2° grado:

l'Assicurato presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno:

punteggio 5

3° grado:

l'Assicurato è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia:

punteggio 10

Bere e mangiare

1° grado:

l'Assicurato è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti:

punteggio 0

2° grado:

l'Assicurato necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie:

- sminuzzare/tagliare il cibo
- sbucciare la frutta
- aprire un contenitore/una scatola
- versare bevande nel bicchiere:

punteggio 5

3° grado:

l'Assicurato non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale:

punteggio 10

CONDIZIONI PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

La rendita assicurata viene rivalutata al 1° gennaio di ogni anno nella misura e con le modalità successivamente indicate, in relazione al rendimento conseguito dalla gestione "FONDO FV VIVADUE", il cui Regolamento è riportato in calce alle presenti condizioni.

Il rendimento di periodo da considerare ai fini della rivalutazione è quello riferito ai dodici mesi di calendario che precedono il terzo mese antecedente la suindicata data di rivalutazione.

La prima rivalutazione delle rendite vitalizie aventi decorrenza diversa dal 1° gennaio ha luogo in pro-rata temporis.

La rivalutazione della rendita assicurata viene effettuata riconoscendo una rendita aggiuntiva, determinata applicando il tasso di rivalutazione, più avanti definito, alla rendita assicurata a quel momento.

Il tasso di rivalutazione è pari al 95% del rendimento conseguito dalla gestione FONDO FV VIVADUE nel periodo sopra definito (rendimento retrocesso).

Resta comunque stabilito che la quota di rendimento trattenuta dall'impresa di assicurazione, espressa dalla differenza fra il rendimento percentuale della gestione ed il rendimento percentuale retrocesso, non potrà risultare inferiore allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento).

Qualora il tasso di rivalutazione così calcolato risulti uguale a 0 oppure negativo, per quell'anno non si effettuerà la rivalutazione della rendita assicurata.

REGOLAMENTO DEL FONDO FV VIVADUE

- a) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, che viene contraddistinta con il nome "FONDO FV VIVADUE".
- b) La valuta di denominazione in cui è espressa la gestione FONDO FV VIVADUE è l'euro.
- c) L'esercizio amministrativo della gestione separata coincide con l'anno solare. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione FONDO FV VIVADUE da utilizzare per la rivalutazione delle prestazioni assicurate dai contratti collegati alla presente gestione coincide con i 12 mesi di calendario antecedenti il mese di riferimento.
- d) L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata "FONDO FV VIVADUE" compete alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio. Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata "FONDO FV VIVADUE" è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, nonché in altre attività finanziarie aventi caratteristiche analoghe agli investimenti obbligazionari, senza tuttavia escludere l'utilizzo di tutte le attività ammissibili secondo la normativa vigente, e alle eventuali modifiche e integrazioni della stessa. Gli investimenti esposti al rischio di cambio saranno contenuti entro il 7% del valore del portafoglio¹. Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimen-

¹ Con il termine "valore del portafoglio" si intende la somma dei valori di iscrizione delle singole attività nel libro mastro della Gestione Separata (c.d. "valore di carico"), così come definito all'art. 1 del presente Regolamento.

to sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

In particolare, i titoli obbligazionari sono selezionati principalmente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante principalmente nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da modelli interni della Compagnia che tengano conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating².

A livello di asset allocation la Gestione Separata rispetterà i seguenti limiti di investimento:

- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) governativi o di enti sovranazionali: nessun limite;
- Strumenti di debito (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR) non – governativi: al massimo 50%;
- Strumenti di liquidità (depositi bancari): nessun limite;
- Strumenti azionari (ed altri valori assimilabili, comprese le quote di OICR): al massimo 15%;
- Strumenti afferenti al comparto immobiliare: al massimo 5%;
- Investimenti alternativi (hedge fund e private equity): al massimo 8%.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata "FONDO FV VIVADUE" e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta ferma per la Compagnia la facoltà di superare i limiti di investimento sopra descritti per un periodo di tempo transitorio. In tali situazioni, la Compagnia si impegna ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rientrare nei limiti di investimento nel più breve tempo possibile, agendo comunque a tutela e nell'interesse dei Contraenti.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al Gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione della "FONDO FV VIVADUE". Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico della Gestione Separata, rispetto a quelli indicati nel successivo art. 9, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La Compagnia, per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, si impegna al rispetto dei seguenti limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25:

- per l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 40% del valore del portafoglio;
- per l'investimento in titoli di debito e azioni: fino ad un massimo del 20% del valore del portafoglio.

Nella definizione del rendimento obiettivo prevedibile, coerente con gli impegni contrattuali emergenti dalle posizioni del passivo, vengono effettuate proiezioni su orizzonti temporali di più anni: il rendimento prevedibile per ciascuno dei periodi di osservazione è determinato calcolando il rapporto tra i redditi e le giacenze medie attese corrispondenti al complesso degli attivi inseriti nella gestione.

- e) Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione FONDO FV VIVADUE.
- f) La Compagnia si riserva di effettuare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.
- g) Sulla gestione FONDO FV VIVADUE gravano unicamente le spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata; non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

² Viene considerato un valore unico di rating (cd. "rating sintetico") al fine di sintetizzare i giudizi attribuiti al merito creditizio di una singola emissione o di un singolo emittente da parte della Compagnia, mediante un modello di valutazione interno che tiene conto anche dei giudizi espressi dalle primarie agenzie di rating.

- h) Il rendimento della gestione FONDO FV VIVADUE beneficia degli eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.
- i) Il tasso medio di rendimento della gestione FONDO FV VIVADUE viene calcolato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento al relativo periodo di osservazione indicato alla precedente lettera c). Il tasso medio di rendimento si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione FONDO FV VIVADUE alla fine del periodo di osservazione alla giacenza media delle attività della gestione FONDO FV VIVADUE nello stesso periodo.

Per risultato finanziario della gestione FONDO FV VIVADUE si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché gli utili realizzati e le perdite sofferte nel periodo di osservazione. Le plusvalenze e le minusvalenze sono considerate nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di un'attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario è al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Per giacenza media delle attività della gestione FONDO FV VIVADUE nel periodo considerato si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione FONDO FV VIVADUE. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione.

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo del valore medio non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione FONDO FV VIVADUE sarà accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione stessa.

- j) Il rendiconto riepilogativo della gestione FONDO FV VIVADUE e il prospetto della composizione della gestione FONDO FV VIVADUE sono sottoposti alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- k) La Compagnia si riserva di effettuare la fusione o la scissione della gestione FONDO FV VIVADUE quando queste siano volte a conseguire l'interesse degli assicurati vale a dire, tra l'altro, quando l'operazione è motivata da esigenze di efficienza gestionale o riduzione dei costi.
- l) Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.